



CITTA'di
SARONNO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Nuovo testo approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 28 maggio 2014

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 29 novembre 2023

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

PREMESSE

La necessità di sostituire il vigente regolamento di Polizia Urbana, redatto nel lontano 1940, nasce dalla esigenza di fornire la città di un corpus normativo al passo coi tempi e con le problematiche attuali, che sia in grado di favorire una più serena e pacifica convivenza nell'abitato attraverso l'essenziale collaborazione dei cittadini e nel contempo costituisca un moderno ed efficace strumento di lavoro per gli interventi della Polizia Municipale.

Il vecchio regolamento di Polizia Urbana è indubbiamente superato dai valori culturali che si sono progressivamente affermati, per l'attuazione, anche nell'ambito delle sanzioni amministrative, dei precetti costituzionali, ed in particolare di quello della responsabilità personale, della anticipata previsione (in norma di legge o regolamentare) dell'illecito e della sanzione, del diritto di difesa, ecc..

E' pur vero che la Costituzione italiana afferma tali principi fondamentali con riferimento alle sanzioni penali, ma è anche vero che un rapporto dialettico e (ove non necessiti l'esercizio del potere di imperio) paritario tra cittadino e pubblica amministrazione imponeva da tempo la instaurazione di detti principi anche dell'ambito delle sanzioni amministrative. Per quanto riguarda le violazioni derivanti da norme statuali ha provveduto la legge nazionale 24.11.1981, n. 689 e per quanto riguarda le violazioni a norme regionali hanno provveduto le LL.RR.. 5.12.1983, n. 90 e L. 4.6.1984, n. 273.

Il Comune di Saronno provvede ora alla revisione delle norme di Polizia Urbana, ed alla revisione delle procedure di accertamento, di contraddittorio e di applicazione della sanzione amministrativa, mediante il regolamento che viene proposto all'approvazione del Consiglio Comunale. Il testo proposto, al capo primo, contiene le disposizioni generali, che valgono anche per l'applicazione più in generale delle sanzioni amministrative di competenza dell'Amministrazione Comunale e del Sindaco, anche se previste in altri regolamenti o fonti normative diverse.

Il D. L.vo 267 del 18.08.2000 abrogando gli articoli 106 e 107 del R.D. 383/34 ha eliminato i riferimenti normativi che disciplinavano la procedura sanzionatoria degli enti locali. Va evidenziato che il potere sanzionatorio trova la propria fonte diretta nella Costituzione, articoli 5 e 128, laddove si prevede l'autonomia regolamentare degli enti locali. Lo stesso D. L.vo 267/2000 riconosce il potere sanzionatorio comunale nel generale potere regolamentare dell'ente locale, art. 7. E' necessario pertanto ricostruire le procedure dirette all'irrogazione della sanzione amministrativa comunale, questa attività normativa deve essere ispirata a modelli legislativi consolidati in grado di conferire valore e vigore ai procedimenti sanzionatori attivati dal Comune. La legge 689/81 che rimane la legge generale sulla depenalizzazione contiene tutti gli elementi per validare le procedure e l'attività sanzionatoria dei Comuni. Alla luce di queste considerazioni si è ritenuto opportuno elaborare un capo di principi generali mutuati dalla predetta legge anche nel regolamento di Polizia Urbana. Nel capo primo del regolamento si rintracciano riferimenti per l'uso del potere di ordinanza sindacale, sia per quanto riguarda l'ordinanza ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni amministrative, che per quanto riguarda le ordinanze riparatorie ripristinatorie, che per quanto riguarda i provvedimenti contingibili ed urgenti ex art. 54 del D.L.vo 267/2000.

Si tratta, ovviamente, di riferimenti da integrare con i principi del diritto amministrativo e con le normative specifiche ed alcune materie.

Il regolamento considera anche le esigenze del danneggiato dal comportamento del contravventore, e mantiene la possibilità di pagamento in misura ridotta, evitando la procedura contravvenzionale amministrativa e le relative spese (alla fine, a carico del contravventore).

Per quanto riguarda gli importi delle sanzioni, questi sono determinati entro i limiti edittali contenuti nell'art. 10 della legge 689/81, si è provveduto inoltre ad adeguare e a rideterminare gli importi in funzione dell'entrata in vigore dell'EURO.

Tutti gli illeciti amministrativi previsti dal presente regolamento e non già sanzionati da una norma statale o regionale sono sanzionati con un minimo di € 25 sino ad un massimo di € 500.

2. Il capo primo, quindi, contiene le norme che rendono reciprocamente più rispettoso il rapporto tra cittadini e Comune relativamente all'applicazione delle previsioni regolamentari (in generale), ma rende anche più efficace l'attuazione delle misure amministrative di coazione, quando se ne presenti la necessità (in particolare con l'esecuzione forzata dell'ordinanza ingiunzione art. 23, con le sanzioni amministrative accessorie art. 20, con la possibilità di sequestro amministrativo art. 3.4, ecc.).

E' noto che l'ambito di applicazione delle sanzioni amministrative tende ad ampliarsi, perdendo rilievo penale molte fattispecie che in passato richiedevano l'intervento dell'Autorità giudiziaria, la quale potrà invece sempre più dedicarsi ai fatti più importanti che turbano la convivenza civile. Le leggi di depenalizzazione si sono succedute a far tempo dalla legge 3.5.1967, n. 317 e sino alla legge di principi 24.11.1981, n. 689, da ultima la legge 205/2000 non solo allo scopo di sgravare l'Autorità giudiziaria dei fatti di rilievo minore, ma anche nella consapevolezza che la sanzione amministrativa è una sanzione "effettiva", mentre la sanzione penale è spesso simbolica: è infatti spesso "svuotata" dal patteggiamento, dalla sospensione condizionale della pena, dalle misure sostitutive o alternative, ecc., quando addirittura le difficoltà, in cui si dibatte il nostro sistema giudiziario, non conducano alla prescrizione del reato e quindi riducano a vuota "grida manzoniana" la previsione penale.

3. Oltre all'adeguamento ai principi giuridici che si sono progressivamente affermati, il regolamento sottoposto all'esame del Consiglio contiene una revisione spesso sostanziale della normativa di merito rispetto al regolamento precedente.

Sono stati revisionati tutti gli argomenti tradizionali di un regolamento di polizia urbana, sia per tenere conto delle nuove normative nel frattempo intervenute che per la disciplina di fattispecie un tempo ignote o irrilevanti

4. Il nuovo regolamento attribuisce, in conformità alla lettera e allo spirito del T.U. D. L.vo 267/2000 e dello Statuto comunale, alcuni poteri autonomi di intervento al Comando di Polizia Urbana, alla cui responsabilità è in primo luogo affidata alla gestione del regolamento.

Il nuovo regolamento di Polizia Urbana, pur essendo un valido strumento per favorire una migliore e civile convivenza, tuttavia non può costituire da solo il rimedio sicuro ai problemi che si manifestano nelle aree urbane.

Occorre, oltre alla presenza attiva degli organi preposti, anche la disponibilità dei cittadini che, collaborando, si sentano parte attiva nella costruzione di una città ancor più vivibile e gradevole.

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Servizio di polizia urbana	pag. 8
Art. 2 Funzioni della Polizia Municipale	pag. 8
Art. 3 Atti di accertamento	pag. 8
Art. 4 Principio di legalità	pag. 9
Art. 5 Capacità di intendere e di volere	pag. 9
Art. 6 Elemento soggettivo	pag. 9
Art. 7 Concorso di persone	pag. 9
Art. 8 Solidarietà	pag. 10
Art. 9 Non trasmissibilità dell'obbligazione	pag. 10
Art. 10 Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative	pag. 10
Art. 11 Principio di specialità	pag. 10
Art. 12 Sanzione amministrativa pecuniaria	pag. 10
Art. 13 Ambito di applicazione del Capo I	pag. 11
Art. 14 Contestazione e notificazione	pag. 11
Art. 15 Verbale di accertata violazione	pag. 11
Art. 16 Facoltà di oblazione	pag. 12
Art. 17 Obbligo del rapporto	pag. 13
Art. 18 Ordinanza _ ingiunzione	pag. 13
Art. 19 Sequestro	pag. 14
Art. 20 Sanzioni amministrative accessorie	pag. 15
Art. 21 Opposizione all'ordinanza ingiunzione	pag. 15
Art. 22 Pagamento rateale della sanzione pecuniaria	pag. 15
Art. 23 Esecuzione forzata	pag. 16
Art. 24 Prescrizione	pag. 16

CAPO II

DISCIPLINA DELL'USO DEL SUOLO E DEGLI SPAZI PUBBLICI

Art. 25 Suolo pubblico	pag. 16
Art. 26 Sospensione e revoca delle concessioni	pag. 17
Art. 27 Riscossione della tassa occupazione suolo pubblico	pag. 18
Art. 28 Modalità per il carico e lo scarico delle merci	pag. 18
Art. 29 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sul suolo pubblico	pag. 18
Art. 30 Installazione di tende solari	pag. 19
Art. 31 Insegne, vetrine e pubblicità luminosa	pag. 19
Art. 32 Striscioni e drappi	pag. 20
Art. 33 Luna Park, Circhi equestri e Fiere	pag. 20
Art. 34 Uso di aree per spettacoli e fiere - Rinvio	pag. 21
Art. 35 Aree pubbliche appositamente destinate a mercato - Rinvio	pag. 21

Art. 36 Commercio su aree pubbliche	pag. 21
Art. 37 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche	pag. 22
Art. 38 Installazione di chioschi ed edicole	pag. 22
Art. 39 Divieto di giuochi sul suolo pubblico	
Comportamenti molesti	pag. 23
Art. 40 Illuminazione straordinaria	pag. 23
Art. 41 Affissioni _ Rinvio	pag. 24
Art. 42 Volantini pubblicitari	pag. 24
Art. 43 Pubblicità sonora	pag. 24

CAPO III

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 44 Vigilanza ecologica: ordinanza _ Prescrizioni	pag. 25
Art. 45 Disposizioni di carattere generale per i luoghi pubblici o aperti al pubblico	pag. 25
Art. 46 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche	pag. 26
Art. 47 Disposizioni per gli operatori di commercio su aree pubbliche	pag. 26
Art. 48 Disposizioni riguardanti il suolo antistante gli esercizi commerciali e pubblici	pag. 26
Art. 49 Trasporto di materiale di facile dispersione	pag. 26
Art. 50 Sgombero della neve	pag. 27
Art. 51 Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli sulla pubblica via	pag. 27
Art. 52 Divieto d'esercizio di mestieri sul suolo pubblico	pag. 28
Art. 53 Pulizia delle vetrine	pag. 28
Art. 54 Disposizioni riguardanti gli animali	pag. 29
Art. 55 Divieto di getto di volantini	pag. 28
Art. 56 Divieto di scaricare nei canali e nei fossi	pag. 28
Art. 57 Taglio di alberi/arbusti e radici lungo le rogge Comunali - Rinvio	pag. 28
Art. 58 Divieto di smaltimento di fanghi di depurazione e Concimazione campi	pag. 29
Art. 59 Ammasso di rifiuti nelle case di abitazione	pag. 29
Art. 60 Tegole e manufatti pericolanti	pag. 29
Art. 61 Fiori sui balconi	pag. 29
Art. 62 Imbrattamento dei muri	pag. 30
Art. 63 Dispersione di polveri nei lavori edili	pag. 30

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 64 Manutenzione degli edifici	pag. 30
Art. 65 Collocamento di cartelli ed iscrizioni	pag. 31
Art. 66 Divieto di collocazione cartelli pubblicitari	

lungo le strade nel centro abitato	pag. 31
Art. 67 Collocamento di monumenti, targhe e lapidi	pag. 31
Art. 68 Depositi in proprietà private	pag. 32
Art. 69 Esposizione di biancheria	pag. 32
Art. 70 Spolveramento di panni e tappeti	pag. 32
Art. 71 Conservazione, protezione e trasporto di carni e di altri prodotti alimentari - Rinvio	pag. 32
Art. 72 Tutela viali e giardini pubblici	pag. 33
Art. 73 Tutela vasche e fontane	pag. 33
Art. 74 Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico e al decoro	pag. 33
Art. 75 Recinzione di terreni confinanti con il suolo pubblico	pag. 34

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

Art. 76 Esercizio di attività e mestieri rumorosi	pag. 34
Art. 77 Propagazioni da attività produttive	pag. 35
Art. 78 Odori, gas, vapori nauseanti	pag. 35
Art. 79 Spegnimento del motore durante la sosta e fermata dei veicoli	pag. 36
Art. 80 Funzionamento di motori in case di abitazione	pag. 36
Art. 81 Rumori in case di abitazione	pag. 36
Art. 82 Rumori nei pubblici esercizi	pag. 36
Art. 83 Uso di sirene e analoghi strumenti sonori	pag. 37
Art. 84 Operazioni rumorose di carico e scarico	pag. 37
Art. 85 Schiamazzi, grida e canti	pag. 37
Art. 86 Detenzione di cani o altri animali nelle case	pag. 37
Art. 87 Suono delle campane	pag. 38
Art. 88 Sale da ballo, music hall, cinema e ritrovi	pag. 38
Art. 89 Negozi per la vendita di apparecchi sonori ad alta fedeltà e simili	pag. 38
Art. 90 Carovane e nomadi	pag. 38

CAPO VI

SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 91 Sostanze esplosive infiammabili e combustibili	pag. 39
Art. 92 Detenzione di combustibili in case di abitazione depositi di infiammabili	pag. 39
Art. 93 Accensioni pericolose - falò	pag. 39

Art. 94 Animali pericolosi	pag. 40
Art. 95 Cani	pag. 40
Art. 96 Trasporto di strumenti da taglio	pag. 40
Art. 97 Trasporto di oggetti incomodi e pericolosi	pag. 41
Art. 98 Manutenzione di aree di pubblico transito	pag. 41
Art. 99 Materiale di demolizione	pag. 41
Art. 100 Ripari ai pozzi, cisterne e simili	pag. 41
Art. 101 Illuminazione dei portici, delle scale ed anditi	pag. 41

CAPO VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE

Art. 102 Orari di apertura e chiusura	pag. 42
Art. 103 Prezzi	pag. 42
Art. 104 Pesature delle merci	pag. 42
Art. 105 Obbligo di vendita e scorta delle merci	pag. 42
Art. 106 Vendita di pane	pag. 43
Art. 107 Vendita sul suolo pubblico di angurie, cocomeri, castagne e simili	pag. 43
Art. 108 Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi	pag. 43
Art. 109 Esalazioni da merce	pag. 43
Art. 110 Divieto di esposizione di generi alimentari sulla pubblica via	pag. 43
Art. 111 Servizi igienici nei pubblici esercizi	pag. 44
Art. 112 Uso di contrassegni del Comune	pag. 44

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER MESTIERI GIROVAGHI E VARIE

Art. 113 Esercizio di mestieri girovaghi	pag. 44
Art. 114 Rivenditori di giornali	pag. 44
Art. 115 Addetti al trasporto bagagli	pag. 45
Art. 116 Baracche per pubblici spettacoli	pag. 45
Art. 117 Processioni _ manifestazioni	pag. 45
Art. 118 Cortei funebri	pag. 45

CAPO IX

SICUREZZA URBANA

Art. 119 Atti contrari al decoro e alla decenza	pag. 46
Art. 120 Divieto di consumare bevande alcoliche	pag.46
Art. 121 Divieto di accampamento	pag.47
Art. 122. Aree urbane ove opera l'ordine di allontanamento ex D.L. 20/02/2017 convertito in Legge 18/04/2017 n. 48	pag.47
Indice delle abbreviazioni	pag. 49

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (Servizio di polizia urbana)

1.1 L'attività di polizia urbana è un servizio offerto ai cittadini per contribuire a garantire la libertà dei singoli nella loro sicurezza, la migliore utilizzazione dei beni di uso pubblico, la migliore qualità possibile della convivenza tra i cittadini stessi.

1.2 L'attività di polizia urbana si svolge in attuazione delle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, dello Statuto comunale, del presente regolamento e delle norme di polizia contenute in altri regolamenti comunali, nonché in esecuzione di ordinanze o prescrizioni del Sindaco o di altri organi nelle ipotesi previste dalla legge e dai regolamenti, anche a specificazione degli obblighi in essi contenuti, o in attuazione dei principi generali desumibili dalla legge e/o dai regolamenti medesimi.

ART. 2 (funzioni della Polizia Municipale)

2.1 Il personale che svolge servizio di Polizia Municipale, nell'ambito del territorio comunale e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

- a) funzioni di polizia nelle materie delegate da leggi nazionali o regionali;
- b) funzioni di polizia giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni del codice di procedura penale;
- c) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo 30/4/92 n. 285;
- d) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, collaborando anche con le forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta motivata richiesta dalle competenti autorità per specifiche operazioni;
- e) servizio di soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni, quando non vi siano organi più specificamente deputati allo scopo.

ART. 3 (Atti di accertamento)

3.1 Le violazioni alle norme del presente regolamento e alle altre di polizia locale sono accertate dagli Ufficiali, Sottufficiali ed Agenti della Polizia municipale con le modalità di cui al successivo art. 14, nonché dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria.

3.2 Gli operatori della Polizia municipale, quando sono in servizio, hanno l'obbligo di accertare le violazioni alle norme del presente regolamento e alle altre di polizia locale - di cui vengono comunque a conoscenza. Quando gli operatori della Polizia municipale non sono in servizio hanno la facoltà di accertare le violazioni alle norme del presente regolamento quando il differimento della contestazione potrebbe vanificare l'accertamento e portare la violazione a

conseguenze ulteriori.

3.3 Gli addetti al servizio di Polizia municipale, per l'accertamento delle violazioni per le quali è previsto una sanzione amministrativa, possono assumere informazioni e procedere ad ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, ed a ogni altra operazione tecnica.

3.4 Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

3.5 E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

ART. 4 (Principio di legalità)

4.1 Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge o di un regolamento che sia entrato in vigore prima della commissione della violazione.

4.2 Le leggi ed i regolamenti che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in essi considerati.

ART. 5 (Capacità di intendere e di volere)

5.1 Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i 18 anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

5.2 Fuori dai casi previsti dall'ultima parte del comma precedente, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

ART. 6 (Elemento soggettivo)

6.1 Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

6.2 Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, il contravventore non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

ART. 7 (Concorso di persone)

7.1 Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per queste disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

ART. 8 (Solidarietà)

8.1 Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

8.2 Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

8.3 Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

8.4 Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

ART. 9 (Non trasmissibilità dell'obbligazione)

9.1 L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

ART. 10 (Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)

10.1 Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dai regolamenti chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

10.2 Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa norma di legge o di regolamento.

ART. 11 (Principio di specialità)

11.1 Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

ART. 12 (Sanzione amministrativa pecuniaria)

12.1 Entro i limiti **dell'art.7 bis del D.Lvo. n.267/2000** e qualora non sia diversamente stabilito dalla legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione a norme del presente regolamento di Polizia Urbana consiste nel pagamento di una somma non inferiore a € 25 e non superiore a € 500 ;

Qualora non vi sia obbligo di ripristino è sempre ammesso il pagamento in via breve delle sanzioni di cui al comma precedente previste nel presente regolamento.

12.2 Ove non sia prevista, né nella norma regolamentare né nella legge nazionale o regionale di riferimento, la sanzione amministrativa applicabile per la violazione alle ordinanze e prescrizioni sindacali non altrimenti sanzionate, il contravventore sarà soggetto a sanzione amministrativa da € 50 a € 500 .

12.3 Restano salve le sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 20 e la possibilità di esecuzione di cui all'art. 23.

ART. 13 (Ambito di applicazione del Capo I)

13.1 Le disposizioni di questo capo, integrate in quanto occorra da quelle di cui alle sezioni prima e seconda del capo primo della legge 24/11/1981 n. 689, disciplinano il procedimento accertativo e sanzionatorio, ad opera della Polizia municipale, di tutte le norme di polizia anche se contenute in altri regolamenti comunali che, per la parte in cui sono incompatibili, devono intendersi abrogati.

ART. 14 (Contestazione e notificazione)

14.1 La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

14.2 Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, il verbale di accertata violazione, di cui all'articolo seguente, deve essere notificato agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni ed a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dall'accertamento.

14.3 La notificazione del verbale di accertata violazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile o dalla legge 20/11/1982 n. 890 (notificazioni a mezzo del servizio postale) anche da un dipendente della Amministrazione comunale.

14.4 L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

14.5 Le spese di accertamento e quelle di notifica secondo gli importi in vigore, sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa.

ART. 15 (Verbale di accertata violazione)

15.1 Ai fini dell'accertamento di cui all'art. 3 del presente regolamento, salvo che il contravventore offra immediata oblazione, deve essere redatto processo verbale d'accertamento, che deve contenere:

- a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile - nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato - le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;
- d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;
- e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
- f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi del precedente art. 9;
- g) l'indicazione dell'ente o dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi del successivo art. 19, primo e secondo comma;
- h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, che dovrà essere indicato anche in euro sino all'adozione definitiva dello stesso come moneta unica, dell'ente a favore del quale il pagamento va effettuato e delle modalità relative;
- i) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;
- l) l'eventuale dichiarazione del terzo danneggiato, se individuato e presente alla redazione del verbale;
- m) la sottoscrizione del verbalizzante e del verbalizzato.

15.2 In calce al processo verbale vengono indicate le generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione.

15.3 Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore; una inviata all'ufficio, comando o ente da cui dipende il verbalizzante ed una trasmessa al Sindaco, o all'Autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa, ai sensi del D.P.R. 29.7.1982 n. 571 e L.R. 5.12.1983 n. 90.

15.4 Qualora il contravventore offra il pagamento immediato di una somma in misura ridotta a titolo di oblazione di cui al successivo art. 16, l'agente accertatore rilascerà una ricevuta su apposito modulo, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia. La ricevuta conterrà, oltre alle generalità del trasgressore oblante, le indicazioni di cui alle lettere a), e), dell'art. 15 e la sottoscrizione del verbalizzante.

ART. 16 (Facoltà di oblazione)

16.1 Salve le specifiche ed espresse ipotesi di esclusione e salvo quanto previsto dall'ultimo

21047 Saronno (Va) – Piazza della Repubblica 7 – Tel. 0296710 1

<http://www.comune.saronno.va.it>

e-mail: urp@comune.saronno.va.it

comma del presente articolo, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, mediante oblazione della contravvenzione, con versamento pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale.

16.2 Le somme, distinte per ciascun scaglione di sanzioni, da pagare a titolo di oblazione per le violazioni del presente regolamento sono indicate nell'art. 12, salva diversa previsione per specifiche fattispecie.

16.3 L'oblazione può essere effettuata immediatamente al momento della contestazione oppure entro il termine di 60 giorni dalla contestazione stessa o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di accertata violazione.

16.4 Sono a carico del contravventore le spese del procedimento, ivi comprese quelle connesse all'eventuale sequestro (trasporto, custodia, ecc).

16.5 Il Sindaco, qualora la violazione abbia recato danno al patrimonio comunale, può subordinare l'accoglimento dell'oblazione al fatto che il contravventore elimini, in un termine da fissare, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce. Trascorso inutilmente il termine fissato, l'oblazione non potrà essere accolta ed il Sindaco con l'ordinanza ingiunzione, oltre a determinare la sanzione dovuta, può ordinare l'esecuzione d'ufficio degli occorrenti lavori con addebito delle spese ai responsabili, o altrimenti esperire le azioni più opportune per il risarcimento in forma specifica, se possibile, o almeno in forma generica.

16.6 Ove è ammesso il pagamento in via breve della sanzione amministrativa, l'oblazione

- per le sanzioni da € 25 a € 75, è di € 25;
- per le sanzioni da € 60 a € 180, è di € 60;
- per le sanzioni da € 100 a € 300, è di € 100;
- per le sanzioni da € 150 a € 500, è di € 166.

ART. 17 (Obbligo del rapporto)

17.1 Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'addetto alla Polizia Municipale che ha accertato la violazione (salvo il caso di connessione obbiettiva con un reato, nel qual caso il rapporto andrà inviato all'Autorità Giudiziaria) deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Sindaco, qualora si tratti di violazioni ai regolamenti comunali o alle ordinanze dello stesso Sindaco, o altrimenti all'Autorità amministrativa competente.

17.2 Qualora sia stato eseguito il sequestro previsto dall'art. 3.4, l'agente della Polizia Municipale deve immediatamente informare il Sindaco o l'Autorità amministrativa competente, inviando il processo verbale di sequestro.

ART. 18 (Ordinanza ingiunzione)

18.1 Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione ai regolamenti comunali, gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.

18.2 Il Sindaco, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta e sentito altresì l'eventuale terzo danneggiato, se identificato nel rapporto, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente. Altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente al Co- mando della Polizia municipale, che ne darà comunicazione all'addetto che ha redatto il rapporto.

18.3 Il Sindaco, qualora ritenga fondato l'accertamento, nel determinare l'importo della sanzione amministrativa tra il minimo e il massimo, deve aver riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dal contravventore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

18.4 Con l'ordinanza ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione quando non ne sia obbligatoria la confisca.

18.5 Il pagamento è effettuato alla Tesoreria del Comune entro il termine di 30 giorni dalla notificazione di detto provvedimento; del pagamento è data comunicazione al Sindaco, a cura della Tesoreria, entro il trentesimo giorno.

18.6 Il termine per il pagamento è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.

18.7 L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza, con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto, diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

ART. 19 (Sequestro)

19.1 Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione al Sindaco con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata, emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

19.2 Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, il Sindaco può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

19.3 Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

ART. 20 (Sanzioni amministrative accessorie)

20.1 Il Sindaco con l'ordinanza ingiunzione può disporre la revoca o la sospensione delle autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi e licenze rilasciati in base al presente regolamento di Polizia urbana o ad altri regolamenti contenenti norme di polizia e può, in generale, disporre la privazione o sospensione di facoltà o diritti derivanti da provvedimenti sindacali o comunque dall'Amministrazione comunale.

20.2 Restano ferme le sanzioni amministrative accessorie e i casi speciali di sanzioni amministrative accessorie di cui agli art. 20 e 21 della legge 24/11/1981 n. 689.

20.3 Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge o dal presente regolamento, a carico del titolare di una licenza, concessione o nulla-osta rilasciati ai sensi del presente regolamento, potrà essere disposta la sospensione o la revoca del provvedimento autorizzativo nei seguenti casi:

- a) per motivi di viabilità;
- b) per abuso da parte del concessionario o titolare della licenza o nulla-osta;
- c) per recidiva dell'inosservanza delle norme del presente regolamento;
- d) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti alla violazione;
- e) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in conseguenza della concessione, licenza o nulla-osta;
- f) per motivato esercizio del diritto di autotutela dell'Amministrazione.

20.4 Nel caso venga adottata la sospensione dell'atto autorizzativo, questa, salvo diversa indicazione nel provvedimento di sospensione, si protrarrà sino a quando il titolare non avrà adempiuto agli obblighi precisati nel provvedimento di sospensione o in quello per la cui inosservanza la sospensione fu adottata.

ART. 21 (Opposizione all'ordinanza ingiunzione)

21.1 Contro l'ordinanza ingiunzione del Sindaco e l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione al giudice di pace competente, ai sensi dell'art. 22 e 23 della legge 24/11/1931 n. 689.

21.2 Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione amministrativa, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il Giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione ed a applicare la sanzione stabilita. Si applica la procedura prevista dagli art. 24 e 25 della citata legge 689/1981.

ART. 22 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)

21047 Saronno (Va) – Piazza della Repubblica 7 – Tel. 0296710 1

<http://www.comune.saronno.va.it>

e-mail: urp@comune.saronno.va.it

22.1 Il Sindaco, o l'Autorità giudiziaria nell'ipotesi di connessione obbiettiva con un reato, può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili, non inferiori a L. 50.000. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

22.2 Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

ART. 23 (Esecuzione forzata)

23.1 Salvo che il Giudice di pace, in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione, abbia disposto, concorrendo gravi motivi, la sospensione dell'esecuzione, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il Sindaco procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, con la procedura di cui all'art. 27 della legge 689/1981.

23.2 La riscossione delle somme dovute per sanzione amministrativa ed accessori non pregiudica la facoltà per l'Amministrazione di emanare ordinanze ripristinatorie o comunque riparatorie, e la loro eventuale coazione od esecuzione d'ufficio.

23.3 Qualora l'ordinanza del Sindaco emessa in applicazione del presente regolamento o a seguito di sue violazioni, sia riferita al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, la stessa avrà natura ed efficacia di provvedimento contingibile ed urgente ai sensi dell'art 54 del D.L.vo 267/2000.

ART. 24 (Prescrizione)

24.1 Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni soggette a sanzione amministrativa si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

24.2 L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

CAPO II

DISCIPLINA DELL'USO DEL SUOLO E DEGLI SPAZI PUBBLICI

ART. 25 (Suolo Pubblico)

25.1 Fatto salvo quanto disposto dal presente Regolamento di Polizia Urbana e dalle disposizioni circa la tassa per l'occupazione del suolo pubblico e fatte salve altresì le disposizioni di legge sulla circolazione stradale (art. 20 e 21 D.Lvo. 30/4/92 n. 285), ogni occupazione di suolo pubblico nonché dello spazio ad esso sovrastante o sottostante deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale. Fanno capo al concessionario tutte le

responsabilità civili e penali derivanti da accadimenti conseguenti all'occupazione stessa.

25.2 La durata dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o il suo carattere permanente (a tempo indeterminato, fino a revoca) saranno indicati nell'autorizzazione stessa.

25.3 Le autorizzazioni o concessioni per occupazione di suolo pubblico, con tavolini, ombrelloni, etc. all'esterno dei pubblici esercizi, di carattere temporaneo o permanente verranno rilasciate dal dirigente del settore competente.

25.4 Le autorizzazioni e concessioni potranno contenere particolari prescrizioni.

25.5 Le concessioni per occupazione di suolo pubblico rilasciate dal comando di P.L. al fine di installare ponteggi, staccionate, gru e simili saranno soggette a preventivo parere del Settore lavori pubblici qualora tali occupazioni possano comportare problemi di carattere tecnico.

25.6 Qualunque impedimento sul suolo pubblico, anche se autorizzato, deve, ove sia il caso, essere munito di ripari od accorgimenti, atti ad impedire qualsiasi pericolo o danno, e di idonee segnalazioni.

25.7 Da un'ora dopo il tramonto del sole ad un'ora prima della levata del sole si debbono porre, in modo che siano ben visibili anche da lontano, un numero sufficiente di segnali luminosi atti a segnalare il pericolo.

25.8 Chiunque ometta di segnalare con gli opportuni accorgimenti o segnalazioni luminose i ponteggi o qualsiasi altro impedimento sul suolo pubblico è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa da € 25 a € 75, salvo che siano applicabili le sanzioni previste dal Codice della strada.

25.9 Qualunque occupazione di suolo pubblico effettuata senza aver prima ottenuto la relativa autorizzazione o effettuata in modo difforme dalle prescrizioni è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa da € 25 a € 75, salvo che siano applicabili le sanzioni previste dal Codice della Strada.

25.10 Qualora il titolare dell'autorizzazione non abbia corrisposto, entro la scadenza del termine previsto per l'occupazione la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, sarà tenuto al pagamento di una maggiorazione del 20% oltre agli interessi legali.

25.12 L'occupazione abusiva va sollecitamente rimossa, anche dietro ordine verbale dell'agente di Polizia Municipale.

ART. 26 (Sospensione e revoca delle concessioni)

26.1 Indipendentemente da quanto previsto dal precedente art. 25, in qualsiasi momento l'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o revocare l'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nell'atto autorizzativo o concessorio, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di pubblico interesse sopravvenuto.

26.2 Nel caso di revoca o di annullamento l'Amministrazione comunale ha il solo obbligo del

rimborso, all'intestatario della concessione o autorizzazione, della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca o annullamento e la scadenza fissata.

ART. 27 (Riscossione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico)

27.1 La tassa dovuta per occupazione giornaliera o di breve durata sarà pagata direttamente al personale incaricato della riscossione, che rilascerà apposita bolletta, oppure potrà essere pagata mediante versamento su conto corrente postale intestato al concessionario della riscossione.

27.2 La tassa dovuta invece per occupazioni di maggiore durata dovrà essere corrisposta all'atto del rilascio dell'autorizzazione, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale.

ART. 28 (Modalità per il carico e lo scarico delle merci)

28.1 Le autorizzazioni di scarico e carico merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico.

28.2 Quando vi sia tale necessità ed ove dette operazioni comportino ingombro del suolo pubblico non di brevissima durata con problemi di viabilità, occorre ottenere uno speciale permesso della Autorità comunale.

28.3 Il Comando di Polizia Municipale, nel rilasciare il permesso, può imporre particolari prescrizioni.

28.4 Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.

28.5 Effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni stesse.

28.6 Chi provvede ad effettuare tali operazioni senza aver ottenuto il permesso, o con violazione delle prescrizioni, sarà soggetto a sanzione amministrativa da € 25 a € 75. Se non avrà provveduto alla pulizia, l'Autorità comunale potrà provvedere direttamente salvo rivalsa della spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni.

ART. 29 (Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sul suolo pubblico)

29.1 L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore di apertura. L'autorizzazione o concessione verrà rilasciata dal dirigente competente.

29.2 L'occupazione potrà essere protratta anche nelle ore di chiusura dell'esercizio solo ove, a giudizio del Comando Polizia municipale, tale protrazione d'orario non rechi intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

29.3 Nella concessione sarà precisato il periodo orario della concessione stessa.

29.4 I marciapiedi e le banchine possono essere occupati nel rispetto delle modalità previste dal codice della strada.

29.5 L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.

29.6 I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi dovranno essere decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

29.7 Per le occupazioni abusive di suolo pubblico, e per le occupazioni effettuate in maniera difforme dalle prescrizioni imposte dal Comando di Polizia municipale, si applicano le sanzioni indicate rispettivamente all'art. 25.9 e 25.10 del presente regolamento.

ART. 30 (Installazione di tende solari)

30.1 Per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza del marciapiede ed avere un'altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,20.

30.2 Per quelle dei piani superiori la sporgenza non dovrà superare i 100 cm. Per le tende solari a copertura di balconi o terrazzi la sporgenza non potrà superare la profondità del balcone o terrazzo.

30.3 Tutte le richieste per installazione di tende solari sono soggette ad autorizzazione comunale rilasciata dal dirigente del Settore Tecnico.

30.5 Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo tale da non nascondere i fanali della pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie ed i segnali stradali in genere.

30.6 Le diverse misure stabilite nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

30.7 L'installazione di tende solari senza aver ottenuto l'autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100 a € 300.

ART. 31 (Insegne, vetrine e pubblicità luminosa)

31.1 Sono soggette all'autorizzazione comunale le installazioni di insegne, cartelli o altre iscrizioni o immagini stabilmente esposte al pubblico.

31.2 La collocazione di insegne scritte, disegni e cartelli visibili dalla pubblica via, senza aver ottenuto la relativa autorizzazione è punita ai sensi dell'art. 24 del D.L.vo 15.11.1993, n. 507 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 206,58 a € 1549,37).

31.3 Oltre a quanto stabilito dai commi precedenti e dall'art. 63 del presente regolamento, dal regolamento edilizio e dal regolamento per la pubblicità e le pubbliche affissioni, è vietata la esposizione di insegne, cartelli, altri infissi pubblicitari visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione ed ubicazione, possano, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, ingenerare confusione con i segnali stradali. E' altresì vietata l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento.

31.4 I contravventori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 23 Codice della Strada.

ART. 32 (Striscioni e drappi)

32.1 Fermo restando quanto stabilito dall'articolo precedente, le occupazioni anche temporanee degli spazi sovrastanti il pubblico suolo mediante striscioni o drappi devono essere preventivamente autorizzate dal Comando di Polizia Municipale.

32.2 L'autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

32.3 Nell'autorizzazione potranno essere inserite le prescrizioni da osservarsi anche in ordine alle località vietate in attuazione alle eventuali delibere di Giunta in vigore.

32.4 L'ancoraggio degli striscioni o drappi dovrà essere solido e sicuro ed in ogni caso non potrà avvenire sui pali dell'energia elettrica sulle piante o alberi.

32.5 Ai contravventori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25 a € 75.

32.6 Le cose servite a realizzare il fatto contravvenzionale possono costituire oggetto di sequestro cautelare e di confisca amministrativa.

32.7 Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alla bandiera, in particolare al tricolore italiano, alla bandiera dell'Unione Europea, alla bandiera concessa alla città di Saronno, nonché ad ogni altra bandiera, anche straniera, salvo specifiche disposizioni di legge.

ART. 33 (Luna Park, Circhi equestri e Fiere)

33.1 Il luna park, i circhi equestri e le fiere, dovranno installarsi su aree autorizzate dall'Amministrazione Comunale, mentre altre manifestazioni potranno essere svolte nelle piazze e nelle aree idonee a ciò destinate di volta in volta dall'amministrazione Comunale.

33.2 L'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per tali manifestazioni è rilasciata dal dirigente del settore competente e non esime il concessionario dall'obbligo di munirsi di tutte le ulteriori autorizzazioni amministrative previste dalle specifiche leggi.

33.3 L'assegnazione dei singoli spazi di vendita e delle attrazioni da luna park sarà effettuata dal Comando di Polizia municipale. L'occupazione di un dato spazio, anche per lungo tempo, non crea diritti di sorta per l'occupante, il posteggio può in qualsiasi momento, per esigenze motivate, essere cambiato o revocato dal Comando di Polizia Municipale.

33.4 E' severamente vietato ai venditori ed ai titolari di attrazioni da luna park di occupare uno spazio superiore a quello assegnato, come pure di spostarsi da un luogo ad un altro senza la prescritta autorizzazione.

33.5 Chiunque con banchi di vendita o con attrazioni da luna park, fiere, circo equestre occupi abusivamente il suolo pubblico, occupi uno spazio diverso o superiore a quello assegnato è soggetto alla sanzione da € 100 a € 300. E' inoltre tenuto a smantellare il banco o attrazione in questione per collocarlo nell'esatta posizione indicata nell'autorizzazione.

33.6 In caso d'inosservanza all'ordine di sgombero il titolare della licenza sarà denunciato per la violazione dell'art. 650 del codice penale e non sarà riammesso alla fiera o all'installazione della sua attrezzatura per anni tre.

33.7 Tutte le attrazioni da luna park e da circo equestre dovranno avere ottenuto la licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S.

33.8 La mancanza della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S., comporta il divieto di mettere in funzione l'impianto stesso, la conseguente emanazione di ordinanza di sospensione dall'attività e la denuncia per la violazione dell'art. 666 codice penale.

33.9 Ad occupazione ultimata l'area dovrà essere lasciata nelle stesse condizioni in cui si trovava prima dell'occupazione stessa.

33.11 Per quanto riguarda i venditori ambulanti di generi alimentari, la merce esposta sui banchi di vendita dovrà rispettare le prescrizioni del locale Regolamento d'igiene e le normative nazionali e regionali.

ART. 34 (Uso di aree per spettacoli e fiere - Rinvio)

34.1 L'uso di aree per spettacoli e fiere è disciplinata da apposito regolamento.

ART. 35 (Aree pubbliche appositamente destinate a mercato – Rinvio)

35.1 La disciplina dei mercati in apposite aree pubbliche è contenuta in speciali regolamenti.

ART. 36 (Commercio su aree pubbliche)

36.1 Il commercio su aree pubbliche è regolato dal D. Lgs. 31/3/98 n. 114 e dalla L.R. 2/2/2010 n. 6.

36.2 Il commercio su aree pubbliche è consentito soltanto nelle vie e piazze predeterminate dall'amministrazione comunale ed in quelle eventualmente stabilite per circostanze eccezionali con decisione del Sindaco o dell'Assessore delegato.

36.3 I venditori su aree pubbliche (anche itineranti) non potranno:

- a) disporre i veicoli e le loro attrezzature o merci in modo tale da recare impedimento alla circolazione, salvo che per le aree appositamente chiuse al traffico, e non è loro permesso di fermarsi nei crocevia ed alle imboccature delle vie;
- b) gridare in modo importuno i prezzi e le qualità dei generi offerti in vendita, parlare indecentemente e bestemmiare;
- c) gettare sul suolo pubblico residui di generi in vendita;
- d) deporre al suolo carte, cassette e simili oltre al tempo necessario alla vendita.

36.4 I contravventori alle disposizioni del comma precedente saranno passibili di sanzione amministrativa da € 100 a € 300 e dovranno attenersi alle disposizioni impartite dagli appartenenti alla Polizia municipale per rimediare all'abuso.

36.5 I venditori non potranno far funzionare apparecchi radio, né altoparlanti o altri strumenti di amplificazione della voce o del suono con volume tale da molestare gli operatori e i frequentatori del mercato.

36.6 I contravventori alle disposizioni del comma precedente saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 100 a € 300 e dovranno disattivare immediatamente l'impianto sonoro.

ART. 37 (Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche)

37.1 Ferme le prescrizioni della legge di Pubblica Sicurezza circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno essere eretti palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dopo aver ottenuto autorizzazione dell'Autorità comunale, previa consultazione del Comando di Polizia Municipale per quanto attiene alla viabilità. Le violazioni saranno soggette alle sanzioni di cui al precedente art. 25.

37.2 Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura, ove previsto, dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico per quanto attiene alla statica e alla prevenzione incendi.

37.3 Il collaudo tecnico verrà effettuato dalla competente commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

ART. 38 (Installazione di chioschi ed edicole)

38.1 Fatto salvo il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche, la concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare la rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve.

38.2 In ogni caso dovrà essere richiesto il parere del Comando di Polizia Municipale circa la compatibilità con la viabilità.

38.3 Non potrà essere rilasciata la concessione per luoghi distanti meno di mt. 25 dagli incroci e di mt. 15 dall'inizio delle curve e lungo le stesse.

38.4 La concessione non potrà essere accordata neppure per installazioni sotto i sottopassaggi.

ART. 39 (Divieto di giochi sul suolo pubblico. Comportamenti molesti)

39.1 Sul suolo pubblico adibito al transito, sia dei veicoli che dei pedoni, è vietato giocare con oggetti o animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione.

39.2 Tale comportamento è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 190 del Codice della Strada.

39.3 Negli spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato lanciare pietre o altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi strumento.

39.4 E' vietato il gioco del pallone o altri giochi collettivi sulla pubblica via, nelle isole pedonali e nelle zone a traffico limitato, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale.

39.5 I contravventori ai commi 39.3 e 39.4 sono soggetti a sanzione amministrativa da € 100 a € 300.

39.6 Tutto ciò che nelle strade, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei pubblici uffici, possa riuscire dannoso, pericoloso, molesto o indecoroso alle persone, alle cose e allo stato dei luoghi, deve essere evitato e rimosso. I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 100 a € 300.

39.7 Possono essere oggetto di confisca le cose che siano servite a commettere la violazione.

ART. 40 (Illuminazione straordinaria)

40.1 L'installazione di illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., verrà autorizzata dal Comando di P.L., a seguito di presentazione di regolare domanda, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore.

40.2 Il richiedente dovrà allegare la "dichiarazione di conformità" a firma di tecnico abilitato, ai sensi del D.M. 22/01/2008 n. 37, attestante la regolarità dell'installazione dell'impianto.

40.3 Le eventuali mensole e pali di sostegno dovranno essere decorosi ed essere tinteggiati in modo uniforme, eventualmente come da prescrizioni imposte nell'autorizzazione.

40.4 Il Comando di Polizia municipale dovrà essere consultato per quanto attiene la viabilità.

40.5 Il richiedente dovrà allegare alla domanda una assunzione di responsabilità, fermo restando che il Comune non sarà in nessun modo responsabile né civilmente né penalmente degli eventuali danni cagionati a terzi, anche se derivanti dalle installazioni autorizzate.

40.6 Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco, le installazioni luminose quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio.

40.7 Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni. L'autorizzazione è in ogni caso rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi.

40.8 L'installazione senza aver ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico è soggetta a sanzione amministrativa da € 100 a € 300.

ART. 41 (Affissioni - Rinvio)

41.1 Non sono ammesse affissioni al di fuori degli appositi spazi determinati dalla Autorità comunale. I contravventori sono puniti ai sensi dell'art. 24 del D.L.vo 15.11.1993, n. 507 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 206,58 a € 1549,37.

ART. 42 (Volantini pubblicitari)

42.1 E' ammessa la distribuzione a mano di volantini pubblicitari previo pagamento della relativa tassa ai sensi del D.P.R. n. 639/1972 e previo rilascio dell'autorizzazione del Comando di Polizia Municipale.

42.2 La distribuzione di volantini pubblicitari senza autorizzazione, viene punita ai sensi dell'art. 24 del D.L.vo 15.11.1993, n. 507 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 206,58 a € 1549,37.

ART 43 (Pubblicità sonora)

43.1 La pubblicità fonica fuori dal centro abitato è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30. La pubblicità fonica nel centro abitato è consentita, ad esclusione del centro storico ove è comunque vietata, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

43.2 La pubblicità fonica è autorizzata dal Sindaco qualora è effettuata nel centro abitato, mentre fuori dal centro abitato è autorizzata dall'Ente proprietario della strada.

43.3 Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della L. 24.4.1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco del Comune. Qualora si svolga in più Comuni è autorizzata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

43.4 In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. 1.1.1991 ed in ogni caso non deve essere effettuata a volume tale da creare disturbo all'occupazione ed al riposo delle persone.

43.5 I contravventori alle norme del presente articolo sono puniti ai sensi dell'art. 23 del

CAPO III

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

ART. 44 (Vigilanza ecologica: Ordinanze Prescrizioni)

44.1 La vigilanza e la tutela nei confronti dell'inquinamento dell'aria, del suolo, dell'acqua e da rumore è disciplinata dal T.U.L.S. 27.7.1934, n. 1265, della legge 23.12.1978, n. 833, nonché dalle norme nazionali e regionali specifiche ai singoli settori tutelati.

44.2 E' altresì disciplinata dal vigente regolamento locale di igiene, dal presente regolamento, nonché da eventuali specifiche convenzioni tra l'Amministrazione comunale ed i privati ed infine dalle ordinanze del Sindaco, sia quale Autorità sanitaria locale che quale Ufficiale di Governo.

44.3 Gli interventi di vigilanza nel settore dell'ecologia sono svolti anche dalla Polizia Municipale in collaborazione con i tecnici d'igiene dell'Ufficio d'igiene ambientale dell'ASL e **da altro personale dipendente incaricato dal Comune.**

44.4 Restando salve le ulteriori competenze stabilite dalle leggi nazionali e regionali, anche a favore delle Guardie ecologiche volontarie.

44.5 Il Sindaco, esercita le attribuzioni di cui all'art. 12 della legge regionale 26.10.1981, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni. Ferme restando le competenze dell'Ente responsabile dei servizi di zona per l'USSL, il Sindaco emana ordinanze ex art. 12 e 13 LL.RR. 64 _ 65/1981 con cui prescrive la eliminazione delle cause da cui derivano danni o molestie di carattere igienico-sanitario e ambientale, in particolare per le acque convogliate nei corsi d'acqua superficiali; può vietare l'utilizzazione dei camini nel periodo di tempo intercorrente tra l'ingiunzione e l'ultimazione dei lavori atti ad eliminare gli inconvenienti riscontrati, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 64/81; in quanto occorra, può ordinare la chiusura degli insediamenti insalubri od il loro allontanamento dall'abitato, ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S., o emettere apposite ordinanze anche ai sensi dell'art. 50 del D.L.vo 267/2000.

44.6 Salvo quanto previsto da norme più specifiche e salva l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 C.P., l'inottemperanza alle ordinanze e prescrizioni del Sindaco, emesse in funzione della salvaguardia ambientale, anche a carattere generalmente preventivo; o di contenimento dei consumi energetici o di acqua, o per raccolta di dati, sarà soggetto a sanzione amministrativa da € 100 a € 300.

ART. 45 (Disposizioni di carattere generale per i luoghi pubblici o aperti al pubblico)

45.1 Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti, sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi o lasciarvi cadere, in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua,

rifiuti, animali morti, materiali di demolizione e simili.

45.2 I contravventori alle disposizioni di cui al comma precedente saranno soggetti a sanzione ai sensi dell'art. 255 del D.L.vo 3.4.2006, n. 152 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 3000 qualora si tratti di rifiuti non pericolosi, o da € 600 a €. 6000 qualora si tratti di rifiuti pericolosi.

45.3 E' altresì vietato gettare sulla pubblica via e sul suolo pubblico in generale pezzi di carta o altri residui, di piccole dimensioni ancorché non pregiudizievoli per l'igiene. I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 25 a € 150 salvo che sia applicabile la fattispecie speciale di cui all'art. 15 comma 1° lett. f. del Codice della Strada D.L.vo 30.4.1992, n. 285 o l'art. 119 del presente Regolamento.

ART. 46 (Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche)

46.1 E' proibito ai gestori di bar, latterie, esercizi pubblici e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o altra attrezzatura, di lasciar cadere o gettare, anche momentaneamente, o consentire che venga gettato sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa sporcare o danneggiare il suolo stesso.

46.2 In ogni caso la pulizia e il ripristino sono a carico del concessionario, che deve provvedervi immediatamente.

46.3 Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa da € 60 a € 180.

ART. 47 (Disposizioni per gli operatori di commercio su aree pubbliche)

47.1 E' proibito agli operatori di commercio su aree pubbliche di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo, rifiuto o scarto conseguente alla propria attività.

47.2 I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 60 a € 180.

ART. 48 (Disposizioni riguardanti il suolo antistante gli esercizi commerciali o pubblici)

48.1 E' proibito ai titolari di esercizi commerciali e pubblici situati al piano terreno di versare, o consentire che altri versi, sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie e rifiuti provenienti dai loro esercizi.

48.2 Ogni esercente deve provvedere alla pulizia del tratto di marciapiede o di suolo pubblico antistante al suo esercizio.

48.3 Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa da € 60 a € 180.

ART. 49 (Trasporto di materiale di facile dispersione)

21047 Saronno (Va) – Piazza della Repubblica 7 – Tel. 0296710 1

<http://www.comune.saronno.va.it>

e-mail: urp@comune.saronno.va.it

49.1 Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come terre e detriti, sostanze anche parzialmente in polvere, liquidi e semi liquidi, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne qualsiasi dispersione sul suolo pubblico.

49.2 Per le sostanze polverose o per i materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le sostanze non abbiano a sollevarsi nell'aria.

49.3 Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 161 Codice della Strada, ed è fatto loro obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

49.4 Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto vengono a cadere materie di qualsiasi genere sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci.

49.5 Ai contravventori del comma precedente si applica la sanzione amministrativa da € 60 a € 180.

ART 50 (Sgombero della neve)

50.1 I proprietari, se vi abitano, o i conduttori di case o di negozi hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, non appena sia cessato di nevicare.

50.2 E' vietato lo scarico nelle pubbliche vie e piazze della neve dei cortili.

50.3 Solamente nei casi di urgenza e necessità verificata, ed in ogni caso osservate le dovute cautele, sarà possibile gettare la neve dai tetti, salva la rimozione della stessa dal suolo pubblico appena possibile.

50.4 I contravventori alle disposizioni del presente articolo saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 25 a € 75.

ART. 51 (Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli sulla pubblica via)

51.1 Sulla pubblica via è proibito lavare i veicoli.

51.2 Sono altresì vietate sulla pubblica via le riparazioni dei veicoli, salvo che siano determinate da forza maggiore o caso fortuito.

51.3 Ai contravventori sarà applicata la sanzione amministrativa da € 60 a € 300.

ART. 52 (Divieto d'esercizio di mestieri sul suolo pubblico)

52.1 E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe e comunque esercitare qualsiasi mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'autorità competente ove richiesta.

52.2 Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa da € 25 a € 75.

ART. 53 (Pulizia delle vetrine)

53.1 L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi o i pubblici esercizi al fine di provvedere alla pulizia delle relative vetrine, è consentita sino alle ore 9,30.

53.2 Ai contravventori sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25 a € 75.

ART. 54 (Disposizioni riguardanti gli animali)

54.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 95, per gli animali condotti a passeggio sarà cura del proprietario o di chi li accudisce provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico da eventuali escrementi con idonei sacchetti i quali non devono essere gettati nei cestini stradali, ma nei contenitori predisposti dall'Amministrazione Comunale.

54.2 Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa da € 60 a € 180.

ART. 55 (Divieto di getto di volantini)

55.1 E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di volantini o altri fogli.

55.2 I contravventori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 60 a € 180 oltre alla sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino.

ART. 56 (Divieto di scaricare nei canali e nei fossi)

56.1 E' vietato gettare nei canali di scolo e nei fossi qualunque oggetto.

56.2 I contravventori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 255 del D. L.vo 3/4/2006, n. 152 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 3000 qualora si tratti di rifiuti non pericolosi o da € 600 a € 6000 qualora si tratti di rifiuti pericolosi.

ART. 57 (Taglio degli alberi, degli arbusti e delle radici lungo le rogge e i viali – Rinvio).

57.1 Si rimanda ad apposito regolamento approvato con deliberazione C.C. n° 32 del 29/05/2003 e integrato con deliberazione C.C. n° 20 del 16/03/2004.

ART. 58 (Divieto di smaltimento fanghi di depurazione e concimazione campi)

58.1 Per la tutela del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee è vietato, senza l'autorizzazione della Regione Lombardia, lo smaltimento su terreni agricoli di fanghi biologici palabili o pompabili derivanti da impianti di depurazione urbani o industriali.

58.2 I contravventori, fuori dai casi in cui vengano applicate le sanzioni previste dall'art. 255 del D. L.vo 152/2006 e del Regolamento d'igiene, saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 150 a € 500.

58.3 La concimazione dei terreni agricoli con stallatico o liquame di stalla dovrà essere effettuata esclusivamente tra le ore 22.00 e le ore 6.00.

58.4 I campi così concimati dovranno essere completamente arati entro le ore 9.00 del mattino.

58.5 I contravventori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 60 a € 180.

ART. 59 (Ammasso di rifiuti nelle case di abitazione)

59.1 E' proibito nell'interno dei cortili, sui balconi o terrazzi e nelle case ammassare spazzatura o qualsiasi altro tipo di rifiuto che possa nuocere al decoro o all'igiene o possa comunque cagionare esalazioni moleste.

59.2 I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 60 a € 180.

ART. 60 (Tegole e manufatti pericolanti)

60.1 I proprietari delle case sono tenuti a vigilare della sporgenza delle tegole dei balconi. Degli elementi architettonici di ornamenti, dell'intonaco delle facciate, dei cornicioni, dei muri di cinta, o di altri mezzi di copertura dai tetti che danno sulla pubblica via o su luoghi aperti al pubblico, fatto salvo quanto previsto da altre norme o regolamenti. Detti proprietari devono ovviare con sollecitudine a qualsiasi pericolo di caduta sulla pubblica via o sui luoghi aperti al pubblico.

60.2 I contravventori saranno passibili di sanzione ai sensi dell'art. 677 del Codice penale.

60.3 In caso di pericolo i proprietari debbono immediatamente collocare gli opportuni segnali stradali per deviare il percorso dei pedoni. L'omessa apposizione di segnaletica è soggetta a sanzione amministrativa da € 150 a € 500.

60.4 Qualora possa ravvisarsi una situazione di potenziale pericolo per l'incolumità delle persone, e delle cose il Sindaco può prescrivere particolari lavori di manutenzione, sentito il parere della ripartizione lavori pubblici. In caso d'inottemperanza i lavori saranno eseguiti dal Comune con rivalsa delle spese nei confronti dei destinatari dell'ordinanza.

ART. 61 (Fiori sui balconi)

61.1 L'innaffiamento dei fiori posti sui balconi che danno sulla pubblica via deve essere effettuata in orari tali e con cautele tali da ovviare qualsiasi scolo d'acqua che possa cagionare in- convenienti alle cose o alle persone.

61.2 I vasi di fiori devono essere collocati in modo tale da evitare la possibile caduta all'esterno.

61.3 I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 25 a € 75.

ART. 62 (Imbrattamento dei muri)

62.1 E' vietato imbrattare con scritti o disegni i muri di qualsiasi edificio manufatto e monumento pubblico o privato.

62.2 Per quanto riguarda gli edifici privati i contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 150 a € 500 salvo si debba applicare l'art. 635 Codice penale, in ogni caso applicabile qualora il fatto sia commesso su edificio pubblico.

ART. 63 (Dispersione di polveri nei lavori edili)

63.1 I proprietari di edifici o le imprese appaltatrici che procedano a riparazioni o demolizioni edili dovranno provvedere a porre in essere accorgimenti tali da evitare la dispersione di polveri o materiale sulla pubblica via e nel vicinato. Quando ciò non possa evitarsi si dovrà procedere alla pulizia ed all'innaffiamento con acqua allo scopo di contenere le emissioni di polvere.

63.2 I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 60 a € 180.

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

ART. 64 (Manutenzione degli edifici)

64.1 I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale, l'intonaco delle facciate, i balconi, gli elementi architettonici di ornamento, i cornicioni e i muri di cinta, fatto salvo quanto previsto da altre norme o regolamenti. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione.

64.2 Le grondaie e i canali pluviali dovranno essere tenuti in buone condizioni di manutenzione al fine di evitare dispersioni d'acqua e stillicidi atti a molestare i passanti nella pubblica via.

64.3 E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altro, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

64.4 I contravventori ai commi 2° e 3° sono soggetti, previa emanazione di apposita ordinanza

Sindacale che specifichi gli interventi da eseguirsi, alla sanzione amministrativa da € 25 a € 75.

ART. 65 (Collocamento di cartelli ed iscrizioni)

65.1 Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, le norme contenute nell'art. 23 del Codice della Strada e le disposizioni del relativo regolamento, nonché quanto previsto nell'art. 31 del presente regolamento, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi. Potranno essere prescritte dimensioni, materiali e caratteristiche estetiche particolari.

65.2 Fatte in ogni caso salve le normative contenute nel locale regolamento edilizio, sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza storica, artistica e monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà di regola consentita l'apposizione d'insegne.

65.3 Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta in modo tale che armonizzi coi caratteri del fabbricato.

65.4 L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 24 del D.L.vo 15.11.1993, n. 507, da € 206,58 a € 1549,37.

65.5 Le cose servite a realizzare il fatto contravvenzionale possono costituire oggetto di sequestro cautelare e di confisca amministrativa.

ART. 66 (Divieto collocazione cartelli pubblicitari lungo le strade nel centro abitato).

66.1 All'interno del Centro Abitato Cittadino così come definito dall'art. 3 n. 8 del Codice della Strada, è vietata, in assenza della prescritta autorizzazione, la collocazione di cartelli pubblicitari (come definiti dall'art. 47 n. 3 Reg. C.d.s.) lungo le strade o in prossimità delle stesse.

ART. 67 (Collocamento di monumenti, targhe e lapidi)

67.1 Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

67.2 A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi.

67.3 L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere e prescrivere particolari modalità di esecuzione.

67.4 I contravventori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 26 per l'occupazione abusiva del suolo

pubblico e saranno tenuti alla rimozione del manufatto, salvo che venga disposto diversamente dall'Amministrazione comunale.

ART. 68 (Depositi in proprietà private)

68.1 Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi materiale che, a giudizio dell'Autorità comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città, anche quando il deposito sia autorizzato ai sensi dell'art. 7 del D.L. 23.1.1982, n. 9.

68.2 Il Sindaco potrà ordinare la rimozione di detto materiale. In caso di inottemperanza sarà applicabile la sanzione amministrativa da € 60 a € 180.

68.3 Nel caso di ammasso di rifiuti nella proprietà privata si applica la disposizione di cui all'art. 59 del presente regolamento.

ART. 69 (Esposizione di biancheria)

69.1 Nel centro storico è vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria fuori dalle finestre e sui terrazzi che danno sulla pubblica via.

69.2 Ai contravventori si applicherà la sanzione amministrativa da € 25 a € 75.

ART. 70 (Spolveramento di panni e tappeti)

70.1 E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti le pubbliche vie e le piazze, panni, tappeti o altri oggetti simili. Nei cortili interni lo sbattere dei tappeti sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10.

70.2 Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi in modo tale da non recare disturbo al vicinato, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

70.3 Ai contravventori si applicherà la sanzione amministrativa da € 25 a € 75.

ART. 71 (Conservazione, protezione e trasporto di carni e di altri prodotti alimentari - Rinvio)

71.1 E' vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animali e in genere prodotti alimentari, se non con le cautele descritte nell'art. 4.3.4. del regolamento di igiene.

71.2 Il trasporto di carni e di altri prodotti alimentari deve avvenire a mezzo di veicoli autorizzati e nel rispetto della prescrizione di cui al D.P.R. 26.3.1980, n. 327 (art. 46 - 48) e di cui al regolamento d'igiene.

71.3 I contravventori alle disposizioni del II comma saranno soggetti a sanzione ai sensi dell'art. 17 L. 30.4.1962, n. 283.

ART 72 (Tutela viali e giardini pubblici)

72.1 Fatto salvo quanto stabilito nell'art. 15 del Codice della strada, nei giardini pubblici e loro vialetti pedonali, nelle aiuole spartitraffico e sulle rotonde è vietato:

a) introdursi e sostare con i veicoli. Qualora dal comportamento contravvenzionale siano derivati danni al patrimonio Comunale, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 16.5.

b) guastare o sporcare i sedili, danneggiare le siepi, gli alberi, scagliare contro gli stessi oggetti acuminati, pietre, bastoni e simili, staccare rami, piante, fiori; salve le ipotesi di reato, i contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 60 a € 180;

c) collocare sedie, baracche, panche ed altre cose fisse o mobili; ai contravventori si applicheranno le sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico di cui all'art. 25 del presente regolamento;

d) svolgere competizioni sportive; i contravventori saranno passibili della sanzione prevista dall'art. 190 del Codice della strada.

72.2 Le norme di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento ad aiuole, piante e simili site nelle vie e piazze della città.

ART. 73 (Tutela vasche e fontane)

73.1 E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' altresì vietato prelevare acqua.

73.2 Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa da € 25 a € 75.

ART. 74 (Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico e al decoro)

74.1 E' vietato sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sulle soglie di edifici pubblici, sui sagrati delle chiese e dei luoghi di culto. E' del pari vietato arrampicarsi sulle recinzioni delle case, sui monumenti, sui pali della pubblica illuminazione, sulle colonne. E' vietato sdraiarsi sotto i portici ed i loggiati per mangiare o dormire

74.2 E' altresì vietato circolare in costume da bagno nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del centro urbano, salvo nei locali destinati alla balneazione e negli spazi accessori.

74.3 I contravventori alle disposizioni del presente articolo saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 25 a € 75.

ART. 75 (Recinzione di terreni confinanti con il suolo pubblico)

75.1 I proprietari di terreni o immobili confinanti con la pubblica via, nel centro urbano, dovranno recingere la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre al fine di drogarsi o compiere atti contrari all'igiene alla decenza e moralità pubblica.

75.2 Per motivate ragioni di carattere igienico o di sicurezza pubblica, il Sindaco potrà disporre con ordinanza motivata affinché i proprietari degli immobili confinanti con la pubblica via provvedano a recintare la loro proprietà.

75.3 La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale non confinante con il suolo pubblico quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale pubblica.

75.4 Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni speciali in materia edilizia al fine della realizzazione delle recinzioni.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

ART. 76 (Esercizio di attività e mestieri rumorosi)

76.1 Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

76.2 I servizi tecnici comunali o dell'Arpa per quanto di rispettiva competenza, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

76.3 Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici Comunali o dell'Arpa, può vietare l'esercizio dell'arte, mestiere o dell'industria responsabile della molestia o dell'incomodo.

76.4 E' comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

76.5 Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli di emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.

76.6 I contravventori alle disposizioni del presente articolo saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 60 a € 180, salvo che il fatto non costituisca violazione penale sanzionata

ai sensi dell'art. 659 del C.P..

ART. 77 (Propagazioni da attività produttive)

77.1 Chiunque intenda usare edifici o simili o parti di essi per iniziare, modificare od ampliare una qualsiasi attività produttiva o istituire un deposito di materiali, oltre ad ottenere il nulla osta di cui all'art. 2.7.1. Regolamento di igiene, deve ottenere anche la licenza d'uso (certificato di agibilità) ai sensi dell'art. 3.1.7 del Regolamento d'igiene.

77.2 L'utilizzazione di macchinari in fabbricati destinati a civile abitazione è vietato.

77.3 Eventuali eccezioni devono essere specificamente autorizzate dal Sindaco.

77.4 L'eventuale autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sarà revocata quando:

- a) si verifichino incompatibilità con le norme stabilite dal presente regolamento, dal regolamento di igiene o da normativa nazionale o regionale sopravvenuta;
- b) non siano state osservate le norme vigenti e le prescrizioni particolari;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni all'impianto.

77.5 Gli impianti non debbono comunque recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in qualsiasi altro modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni di qualsiasi genere.

77.6 Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato.

77.7 L'impianto dovrà essere dotato di adeguati sistemi antivibranti.

77.8 Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri in comune o di confine con altre proprietà, o locali occupati da terzi.

77.9 Ai contravventori, fuori dai casi in cui vengono applicate le sanzioni previste dal regolamento d'igiene, si applica la sanzione amministrativa da € 60 a € 180.

ART. 78 (Odori, gas, vapori nauseanti)

78.1 E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla salute dei cittadini ovvero nauseanti.

78.2 I contravventori saranno denunciati ai sensi dell'art. 674 Codice penale.

78.3 Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, ivi compreso il capitolo 2.5 del Regolamento di Igiene, e previste dal T.U.L.S., il Sindaco potrà adottare i provvedimenti che la situazione contingente renderà opportuni,

prescrivendo limitazioni produttive, cautele o impianti di depurazione, previo parere degli organi tecnici competenti ed in conformità alle normative vigenti.

78.4 In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente, il Sindaco potrà disporre la temporanea sospensione dell'attività inquisita o la revoca della licenza d'uso (licenza di agibilità).

ART. 79 (Spegnimento del motore durante la sosta e fermata dei veicoli).

79.1 Durante la sosta e la fermata dei veicoli a motore, il conducente deve provvedere allo spegnimento del motore.

79.2 Ai contravventori si applica la sanzione da € 25 a € 75.

79.3 Qualora il conducente si allontani dal veicolo lasciato col motore acceso si applica la disposizione speciale di cui all'art. 158 n. 4 del Codice della strada.

ART. 80 (Funzionamento di motori in case di abitazione)

80.1 Negli appartamenti e nelle parti comuni dei condomini potranno essere usati motori per uso domestico quali lucidatori, aspirapolvere, macchine da cucire, lavatrici, ecc., purchè producano rumori e vibrazioni di limitata entità. Tali elettrodomestici e motori, al fine di non costituire molestia per gli altri condomini, non dovranno essere usati dalle ore 21 alle ore 8.

80.2 Ai contravventori si applicherà la sanzione amministrativa da € 25 a € 75.

ART. 81 (Rumori in case di abitazione)

81.1 Nelle private abitazioni e nelle parti comuni di condomini è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare disturbo al vicinato. A tali limitazioni è soggetto anche l'uso di apparecchi radiofonici e televisivi, che dovranno essere tenuti a volume moderato, e particolarmente moderato dalle ore 22 alle ore 8.

81.2 I contravventori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 25 a € 75.

ART. 82 (Rumori nei pubblici esercizi)

82.1 Nel rispetto delle fasce orarie di apertura, stabilite dalle leggi e dalle ordinanze del Sindaco, è vietato nei pubblici esercizi e nelle aree di pertinenza l'uso di apparecchi sonori a volume tale da recare disturbo al vicinato.

82.2 Nei pubblici esercizi e sulle aree di pertinenza è altresì vietato produrre o lasciar produrre rumori o emissioni sonore o vocali che possono disturbare il vicinato.

82.3 L'occupazione con tavolini all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione potrà avvenire fino alle ore 01.00 da venerdì a domenica e fino alle ore 24 da lunedì a giovedì salvo diverse disposizioni contenute nella prescritta autorizzazione.

82.4 I contravventori alle norme del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 150 a € 500 , fatta salva l'applicabilità dell'art. 659 Codice Penale.

ART. 83 (Uso di sirene e analoghi strumenti sonori)

83.1 E' vietato l'uso di sirene o di altri analoghi strumenti sonori. Gli allarmi e gli impianti antifurto dovranno essere costantemente revisionati in modo tale da evitare l'impropria ed ingiustificata entrata in funzione. Negli stabilimenti l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario d'inizio e di cessazione del lavoro.

83.2 In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti che emanino suoni e rumori nelle pubbliche strade.

83.3 I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 60 a € 180.

ART. 84 (Operazioni rumorose di carico e scarico)

84.1 Dalle ore 21 alle ore 8 le operazioni di scarico e carico delle merci contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., nelle vicinanze delle abitazioni devono effettuarsi con la massima cautela in modo tale da non turbare la quiete pubblica e il riposo. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche deve essere effettuato in modo tale da evitare rumori molesti.

84.2 Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto a sanzione amministrativa da € 25 a € 75.

ART. 85 (Schiamazzi, grida e canti)

85.1 Sono vietate le grida, gli schiamazzi e i canti nelle vie e piazze, sia di giorno che di notte.

85.2 Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo di veicoli deve essere usato un volume tale da non recare disturbo al vicinato ed agli altri utenti della strada.

85.3 Nel rispetto di quanto stabilito al comma precedente è in ogni caso vietato l'uso di apparecchi di riproduzione sonora, montati su ciclomotori o motocicli, dopo le ore 22.

85.4 I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 60 a € 180, salvo che la fattispecie costituisca reato ai sensi dell'art. 659 Codice Penale.

ART. 86 (Detenzione di cani o altri animali nelle case)

86.1 I proprietari di cani o le persone che li accudiscono devono sorvegliare affinché gli animali stessi non disturbino, specialmente di notte, con insistenti latrati o simili. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa da € 60 a € 180, salvo che il fatto sia ritenuto di tale gravità da costituire illecito penale ai sensi dell'art. 659 C.P..

ART. 87 (Suono delle campane)

87.1 Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

87.2 Comunque nelle prime ore del mattino e nella serata le campane stesse dovranno essere suonate in modo sommesso.

87.3 I responsabili della contravvenzione saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 25 a € 75.

ART. 88 (Sale da ballo, discoteche -music hall - , cinema e ritrovi)

88.1 Le sale da ballo, le discoteche (music halls) ed i cinema devono essere muniti della prescritta autorizzazione e devono funzionare in modo che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora i locali in questione fossero gestiti all'aperto, il dirigente competente nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, e prescrive le disposizioni opportune.

88.2 L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporterà denuncia per violazione all'art. 665 codice penale e la sospensione o revoca dell'autorizzazione, ai sensi degli art. 9 e 10 del T.U.L.P.S..

ART. 89 (Negozi per la vendita di apparecchi sonori ad alta fedeltà e simili)

89.1 Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno durante gli orari di apertura dell'esercizio commerciale.

Il suono degli apparecchi dovrà essere a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

89.2 I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 25 a € 75.

ART. 90 (Carovane di nomadi)

90.1 I nomadi potranno occupare solo l'apposita area di sosta allestita dall'Amministrazione Comunale in via G. Deledda.

90.2 Qualunque occupazione abusiva da parte di nomadi è soggetta alla sanzione

amministrativa da € 150 a € 500.

CAPO VI NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

ART. 91 (Sostanze esplosive, infiammabili e combustibili)

91.1 Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per la vendita al minuto, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti.

I contravventori, fuori dai casi in cui vengano applicate le sanzioni previste dalla normativa speciale, saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 150 a € 500.

ART. 92 (Detenzione di combustibili in case di abitazione depositi di infiammabili)

92.1 Nelle abitazioni, garage, e cantine sarà concessa la sola detenzione di combustibile strettamente necessario per il riscaldamento e per gli usi domestici ed in ogni caso dovrà essere rispettato il quantitativo massimo stabilito dall'art. 14 del D.M. 31.7.1934.

92.2 Nelle abitazioni in genere, nei corridoi e ballatoi, nelle cantine e nei cortili non si possono costituire depositi di sostanze facilmente infiammabili quali carta, fibre tessili, legno, ecc.

92.3 I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 60 a € 180.

ART. 93 (Accensioni pericolose, falò)

93.1 Nell'abitato e nelle sue adiacenze nessuno può, senza licenza del Sindaco in qualità di Autorità locale di pubblica sicurezza, accendere fuochi artificiali, lanciare razzi, innalzare aerostati con fiamme, sparare con armi da fuoco né in genere fare accensioni o esplosioni pericolose.

93.2 I contravventori saranno soggetti a sanzione ai sensi dell'art. 703 del Codice Penale.

93.3 Nei campi e nei boschi è vietato dar fuoco alle stoppie prima del 15 agosto di ogni anno ed a una distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili.

93.4 Rispettate le condizioni di cui sopra, in ogni caso, chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e con il numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

93.5 I contravventori alle prescrizioni di cui ai commi 99.3 e 99.4 saranno soggetti a sanzione ai sensi dell'art. 17 T.U.L.P.S..

93.6 E' altresì vietata la combustione all'aperto, anche nella proprietà privata, di materiale vario compresi gli scarti di lavorazione ed i rifiuti di ogni genere.

93.7 I contravventori al disposto del comma precedente saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 25 a € 75.

ART. 94 (Animali pericolosi)

94.1 Tutti gli animali selvatici (animali da circo, ecc.) o che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone, seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

94.2 I trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 150 a € 500.

Art.95 (Cani)

95.1 Chiunque conduca un cane sulle pubbliche strade od aree aperte al pubblico ha l'obbligo di tenerlo sempre al guinzaglio a tutela dell'incolumità delle persone e dell'animale stesso.

95.2 E' vietato l'accesso con cani nei luoghi ove esista espresso divieto reso noto al pubblico con apposito cartello.

95.3 Nelle aree urbane e negli spazi pubblici, nei parchi cittadini, giardini ed aree a verde comunali nei quali è ammesso l'accesso con cani, nonché sui mezzi di trasporto pubblico e nei locali pubblici, il conduttore del cane deve sempre tenere lo stesso tramite guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50, fatte salve le aree per cani appositamente individuate dal comune dove gli stessi possono essere sciolti.

95.4 Nelle aree urbane e negli spazi pubblici il conduttore deve portare con sé una museruola, da applicare in caso di rischio per l'incolumità delle persone o animali o a richiesta delle autorità competenti.

95.5 E' fatto obbligo a chiunque conduce il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

95.6 Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 240,00. Alla stessa sanzione soggiace chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta, fatte salve le sanzioni penali per danni cagionati a terzi.

ART. 96 (Trasporto di strumenti da taglio)

96.1 E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo d'impedire il pericolo di danno ai passanti.

96.2 I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 25 a € 75, salvo che il caso non realizzi la fattispecie penale di cui all'art. 4 della Legge 18.4.1975, n. 110.

ART. 97 (Trasporto di oggetti incomodi e pericolosi)

97.1 Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne proteggano gli estremi. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

97.2 I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 25 a € 75.

ART. 98 (Manutenzione di aree di pubblico transito)

98.1 I cittadini che vengono a conoscenza di guasti sulla pubblica via che possono essere causa di pericolo per l'incolumità delle cose o delle persone devono riferirne al Comando di Polizia Municipale, il quale inoltrerà prontamente la richiesta d'intervento alla Ripartizione Lavori Pubblici.

ART. 99 (Materiale di demolizione)

99.1 E' proibito, senza l'adozione delle opportune cautele, gettare sulla pubblica via, sia da ponteggi che da altri luoghi, i materiali da demolizione o altro.

99.2 Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa da € 60 a € 180, salvo che la fattispecie integri gli estremi per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 255 del D. L.vo 3/4/2006 n. 152.

ART. 100 (Ripari ai pozzi, cisterne e simili)

100.1 I pozzi, le cisterne e simili devono avere le imboccature e le sponde munite di parapetto o sportello chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali o cose.

100.2 Salva l'applicazione delle disposizioni penali ove ve ne siano gli estremi, si applica la sanzione amministrativa da € 60 a € 180.

ART. 101 (Illuminazione dei portici, delle scale ed anditi)

101.1 Per ragioni di sicurezza pubblica, nelle ore notturne i portici, gli ingressi dei caseggiati e tutte le località private ma di libero accesso, dovranno essere convenientemente illuminati.

101.2 Ove non siano illuminati, dovranno essere, nelle ore notturne, chiusi al libero accesso.

101.3 I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 25 a € 75.

CAPO VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE

ART. 102 (Orari di apertura e chiusura)

102.1 Gli orari di apertura e chiusura dei negozi e dei pubblici esercizi si svolgono all'interno delle fasce orarie stabilite con ordinanza del Sindaco, salve specifiche disposizioni di legge.

ART. 103 (Prezzi)

103.1 Gli esercenti hanno l'obbligo di esporre i prezzi delle merci esposte sui banchi di vendita o nelle vetrine o all'esterno dei negozi (D. L.vo 114/98).

103.2 L'indicazione dei prezzi deve avvenire in modo chiaro e ben visibile sulle merci esposte in vendita al pubblico.

ART 104 (Pesature delle merci)

104.1 L'acquirente ha il diritto di esigere che vengano pesate e misurate tutte quelle merci che si vendono a peso o a misura.

104.2 Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore (L. 5.8.1981, n. 441 e D.M. 21.12.1984).

104.3 Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme sugli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti, di cui al D.M. 21.3.1973 e successive modifiche.

ART. 105 (Obbligo di vendita e scorte delle merci)

105.1 In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce, tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

105.2 Il commerciante al minuto che, senza giustificato motivo si rifiuta di vendere la merce al cliente è soggetto a sanzione amministrativa prevista dall'art. 187 del R.D. 6.5.1940 n. 635 Reg. T.U.L.P.S. da € 516 a € 3.098.

ART. 106 (Vendita di pane)

106.1 La panificazione e la vendita di pane sono disciplinate dalla legge regionale 7/11/2013 n. 10.

106.2 Le violazioni in materia di panificazione e vendita sono sanzionate ai sensi dell'art. 10 della predetta legge regionale.

ART. 107 (Vendita sul suolo pubblico di angurie, cocomeri, castagne e simili)

107.1 Senza la prescritta autorizzazione del Sindaco è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, quali cocomeri, castagne, uva, ecc.

107.2 I contravventori saranno soggetti a sanzione ai sensi dell'art. 25.9 del presente regolamento per la mancanza di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico ed ai sensi dell'art. 6 L. 112/1991 qualora non abbiano la prescritta autorizzazione di commercio su aree pubbliche.

ART. 108 (Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi)

108.1 Gli esercenti che vendono merce alimentare, confezionata in pacchi o contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare con apposita etichettatura l'elenco degli ingredienti, il quantitativo netto, il termine di conservazione, i dati del fabbricante e del confezionatore.

108.2 Ai contravventori si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del D. L.vo 27/1/1992 n. 109.

ART. 109 (Esalazioni da merce)

109.1 I rivenditori di merci che emanano esalazioni devono adottare idonee ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersione nell'acqua e rinnovazione frequente di essa, nonché tramite la conservazione delle merci in speciali contenitori.

109.2 I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 25 a € 75.

ART. 110 (Divieto di esposizione di generi alimentari sulla pubblica via)

110.1 A tutela della salute pubblica, nelle vie ove è ammessa la circolazione dei veicoli è proibito ai commercianti di esporre sulla pubblica via i generi alimentari, quali frutta, verdura, ecc., ad eccezione degli esercizi commerciali posti all'interno della Z.T.L. muniti di apposita autorizzazione.

110.2 I contravventori dovranno provvedere alla rimozione e saranno tenuti al pagamento della sanzione amministrativa da € 60 a € 180.

ART. 111 (Servizi igienici nei pubblici esercizi)

111.1 Ai sensi dell'art. 4.5.7 del Regolamento d'Igiene, ogni pubblico esercizio deve avere un servizio igienico a disposizione del pubblico, con i requisiti di cui all'art. 4.2.10 dello stesso Regolamento.

111.2 La mancanza dei servizi igienici nei pubblici esercizi o la difformità di questi rispetto alle prescrizioni contenute nell'art. 4.2.10. del Regolamento d'Igiene, è soggetta a sanzione ai sensi delle norme finali del Regolamento d'Igiene.

111.3 Al titolare di licenza di pubblico esercizio che vieti o renda difficoltoso l'utilizzo dei servizi igienici agli avventori, è applicata la sanzione amministrativa da € 25 a € 75.

ART. 112 (Uso di contrassegni del Comune)

112.1 E' vietato usare lo stemma del Comune per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta della amministrazione comunale, salvo deleghe autorizzate.

112.2 Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa da € 150 a € 500.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI E VARIE

ART. 113 (Esercizio di mestieri girovaghi)

113.1 I mestieri girovaghi nel territorio del Comune possono svolgersi esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni e dei luoghi stabiliti dagli organi competenti.

113.2 A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi. I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 25 a € 75.

113.3 I suonatori ambulanti, anche regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali e Comandi di Polizia. I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 25 a € 75.

ART. 114 (Rivenditori di giornali)

114.1 I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali oltre i limiti del loro chiosco.

114.2 Ai contravventori si applicheranno le sanzioni di cui all'art 25.9 del presente regolamento.

ART. 115 (Addetti al trasporto bagagli)

115.1 Gli addetti al servizio del trasporto bagagli dovranno vestire decorosamente e portare un berretto uniforme con l'indicazione "portabagagli" o "facchino".

ART. 116 (Baracche per pubblici spettacoli)

116.1 Fatta salva la eventuale applicazione delle sanzioni per le violazioni alle leggi in materia di edilizia ed urbanistica, non potranno essere collocati sul suolo pubblico baracche, chioschi, palchi per pubblici spettacoli senza la prescritta autorizzazione. Qualsiasi occupazione abusiva di suolo pubblico è sanzionabile ai sensi dell'art. 25.9 del presente regolamento.

ART. 117 (Processioni manifestazioni)

117.1 Le processioni o altre manifestazioni religiose e civili (salvo quelle organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale) che prevedono cortei di persone o di veicoli, dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente.

117.2 Si applicano in ogni caso le disposizioni degli art. 25, 26 e 27 del T.U.L.P.S.

ART. 118 (Cortei funebri)

118.1 I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo ove si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla chiesa o al luogo in cui si svolgeranno i riti funebri, per poi procedere rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

118.2 Qualora non vengano osservate le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità relativamente al percorso, il titolare dell'agenzia che cura il trasporto funebre sarà soggetto a sanzione amministrativa da € 60 a € 180.

INTEGRAZIONI

CAPO IX

SICUREZZA URBANA

Art.119 (Atti contrari al decoro ed alla decenza)

119.1 In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dai luoghi all'uopo destinati.

Tutti gli spazi del territorio comunale devono essere fruiti con modalità tali da rispettarne il valore storico ed il decoro, ed è pertanto vietato:

Gettare o abbandonare carte, involucri, bottiglie e qualsiasi altro tipo di rifiuti solidi o versare liquidi al di fuori degli appositi contenitori;

Bivaccare o sistemare giacigli, sedersi o coricarsi per terra lungo le vie, strade, piazze e luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Consumare cibo all'ingresso e sulle scalinate di accesso a chiese e luoghi di culto, monumenti, in particolare: Piazza Libertà Chiesa Prepositurale, Piazza S. Francesco, Villa Gianetti, Palazzo Visconti, Municipio, Piazza Santuario, Monumento ai Caduti, Ingressi Cimiteri;

Usare i luoghi pubblici come siti di deiezione;

Deturpare e imbrattare con disegni, adesivi, scritte e simili, i monumenti, le facciate degli edifici, i manufatti di arredo urbano, la pavimentazione e segnaletica stradale;

Collocare o affiggere manifesti fuori dagli spazi destinati dall'Amministrazione Comunale;

Immergersi nelle vasche pubbliche ed utilizzare le stesse per lavaggio di cose e animali;

Passeggiare e sostare a torso nudo o in maniera poco decorosa;

Sedersi sugli schienali delle panchine od appoggiare i piedi sul sedile;

Arrampicarsi sugli alberi, salire sulle fontane, sui monumenti e sui pali della pubblica illuminazione e segnaletica stradale nel centro urbano.

Durante il periodo carnevalesco e altre festività, nelle zone interessate dalle manifestazioni è vietato:

Utilizzare, lanciare e disperdere prodotti schiumogeni di ogni tipo e sorta (bombolette, schiuma da barba, ecc),

L'impiego di prodotti o sostanze (uova, farina, ecc.) che possano imbrattare, molestare, arrecare danno alle persone, cose o animali, ad eccezione dei soli coriandoli, stelle filanti anche spray.

119.2 Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 300.

Art.120 (Divieto di consumare bevande alcoliche)

120.1 Dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno nelle seguenti zone:

- vie e piazze comprese nella zona a Traffico Limitato, nelle aree antistanti il Municipio,
- l'ingresso dell'ospedale cittadino, gli ingressi dei cimiteri,
- ingressi e piazzali delle chiese e altri luoghi di culto;
- ingressi e aree circostanti le scuole cittadine di ogni ordine e grado;
- giardini e parchi pubblici posti all'interno del centro abitato;
- area antistante la Biblioteca Civica ed il Teatro Giuditta Pasta;
- ingressi e le aree circostanti alle stazioni ferroviarie;

è fatto divieto di consumare in luogo pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusione del consumo effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ed in occasioni di eventi pubblici negli spazi all'uopo destinati ed autorizzati, (sagre, fiere, manifestazioni) con le limitazioni di cui agli artt. 690 e 691 del C.P.

120.2 Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 300.

Art.121 (Divieto di accampamento)

121.1 Al di fuori delle aree autorizzate e su tutto il territorio comunale, compreso strade, aree a verde e di parcheggio, è vietato:

- a) sostare con modalità di accampamento con veicoli o manufatti, utilizzati come luogo di dimora temporanea, senza il permesso dell'Autorità municipale;
- b) stazionare e bivaccare utilizzando tende, sacchi a pelo, panche, materassi, tendoni, manufatti leggeri od attrezzature similari al fine di utilizzarli come abitazioni, ovvero impiegarli come ricoveri temporanei.

E' fatto obbligo al trasgressore di rimuovere senza ritardo, all'atto dell'intimazione, tutti i veicoli, i materiali e gli eventuali rifiuti presenti sull'area ed interrompere con immediatezza ogni comportamento contrario alla presente disposizione.

121.2 Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 A € 300.

Art. 122. (Aree urbane ove opera l'ordine di allontanamento ex D.L. 20/02/2017 convertito in Legge 18/04/2017 n. 48) ¹

122.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 9 c. 3 D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in Legge 18 aprile 2017 n. 48, e successive modificazioni introdotte dall'art. 21 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132, si individuano le seguenti aree urbane nelle quali è fatto divieto a chiunque di stazionare o di occupare spazi in modo tale da impedirne l'accessibilità e la fruizione:

- a) Vie e Piazze ricomprese nella Zona a Traffico Limitato "A" (Piazza Libertà, Corso Italia, Piazza Avis, Via Genova, Via Pusterla, Via Garibaldi, Via Caronni, Via Taverna, Via Portici, Via G. Pasta, Via P.L. Monti, Piazza Indipendenza, Piazza Riconoscenza, Via San Giacomo, Vicolo Castellaccio, Via Tommaseo, Via San Cristoforo, Via Cavour, Vicolo Pozzetto, Piazzetta Gioberti, Vicolo del Lino, Vicolo del Caldo, Vicolo del Freddo, Vicolo Scuole, Piazza De Gasperi, Piazzetta Schuster, Piazza La Malfa, Via Micca, Via Mazzini);
- b) Zone di particolare rilevanza poste nei pressi del Centro storico (Via Maestri del Lavoro, Via Caduti Liberazione, Via Marconi, Piazza Unità d'Italia, Via San Giuseppe, Via Marzorati, Piazza Saragat);
- c) Aree destinate a mercati e fiere e zone limitrofe (Piazza Mercanti, Via Pagani, Via Porta, Via Griffanti, Via Ramazzotti, Via Guanella, Via Pola, Via P.P. Reina, Via Bossi, Via V. Monti, Viale Rimembranze, Via Grossi, Piazzale Caduti Saronnesi);
- d) Aree situate in prossimità dei seguenti luoghi o comunque entro 100 metri dagli stessi:
 - 1. scuole e istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - 2. luoghi di culto;
 - 3. oratori e luoghi di ritrovo di minorenni;
 - 4. ospedale e presidi sanitari;
 - 5. musei;
 - 6. comandi di polizia;
 - 7. edifici pubblici;
 - 8. teatri e cinema;

- e) Parchi pubblici;
- f) Aree situate nei pressi delle stazioni ferroviarie e frequentate da pendolari (Piazza Cadorna, Via Cantore, Via Diaz, Via Luini, Via Lanino, Via Legnanino, Via Ferrari, Piazza Zerbi, Viale Escrivà de Balaguer, Via Varese, Via Primo Maggio, Via D. Sturzo);
- g) Sottopassi e percorsi pedonali e/o ciclabili.

122.2 L'inosservanza del divieto di cui al punto 1 è punita, ai sensi dell'art. 9, c. 1 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in Legge 18 aprile 2017, e successive modificazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00. L'ordine di allontanamento è emesso immediatamente dagli accertatori. Si applica il procedimento indicato nel D.L. 14/2017 convertito in L. 48/2017.

¹ Articolo introdotto con D.C.C. n. 42 del 29/11/2023

INDICE DELLE ABBREVIAZIONI

C.p.	= Codice penale
C.p.p.	= Codice di Procedura Penale
C.c.	= Codice civile
C.p.c.	= Codice di Procedura Civile
R.D.	= Regio decreto
D.P.R.	= Decreto del Presidente della Repubblica
D.L.	= Decreto Legge
D.L.vo	= Decreto Legislativo
D.M.	= Decreto Ministeriale
T.U.L.P.S.	= Testo unico leggi di pubblica sicurezza R.D. 18.6.1931, n.773
Reg. T.U.L.P.S.	= Regolamento al T.U.L.P.S. R.D. 6.5.1940, n. 635
T.U.L.S.	= Testo unico leggi sanitarie R.D. 27.7.1934, n. 1265
C.d.s..	= Codice della strada D.L.vo 30/4/92, n. 285
Reg. C.d.s.	= Regolamento del Codice della strada D.P.R. 16.12.1992, n. 495